



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**03 dicembre 2024**

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 03 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 15,20 in Torino, Aula Consiliare - p.zza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 27 novembre 2024 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:  
Alessandro SICCHIERO - Andrea GAVAZZA - Caterina GRECO - Clara MARTA - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Emanuele DE ZUANNE - Guido PAPURELLO - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO

Sono assenti i Consiglieri:  
Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Sonia CAMBURSANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo"

**OGGETTO:** FONDAZIONE TORINO MUSEI. ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

**ATTO N. DEL\_CONS 66**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida degli eletti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.lgs 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale di cui sopra, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 22 dicembre 2021 agli atti dell'Amministrazione;

Premesso che:

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* ha definito un nuovo assetto delle istituzioni locali ed ha, tra l'altro, previsto le modalità di riordino delle funzioni delle Province e individuato le funzioni delle Città Metropolitane. In particolare l'art.1, comma 2) stabilisce le finalità istituzionali generali della Città metropolitana quale ente di area vasta: *“cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.”*

In coerenza con tale disposizione legislativa, lo Statuto della Città metropolitana di Torino individua all'art. 1, co. 3 le seguenti finalità istituzionali, tenendo conto delle specificità territoriali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico;
- gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee;
- promozione di aggregazioni comunali, nelle diverse modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 dello Statuto l'Ente ispira altresì la propria attività, tra l'altro, ai seguenti principi: salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio.

Il Piano strategico metropolitano (PSM) 2024-2026 *“Torino metro(poli)montana”*, approvato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto metropolitano, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 in data 19 luglio 2024 prevede nell'ambito dell'Asse 1 *“Torino metropoli più produttiva e innovativa”* la strategia 1.5 *“Valorizzare il potenziale di promozione e fruizione culturale e turistica sostenibile del territorio”* che individua la seguente azione: *“Definire una politica integrata di promozione, offerta e fruizione culturale e turistica, che valorizzi le specificità territoriali, metta al centro l'accessibilità e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e sia fondata sulla partecipazione attiva delle comunità locali.”*

La Fondazione Torino Musei è un ente senza fini di lucro costituito dalla Città di Torino (Primo Fondatore) in data 26 luglio 2002, a rogito notaio dott. Antonio Maria Marocco (rep. 139434/60448), per la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale dei musei civici comunali, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 8.7.2022 (mecc. n. 2002-03802/45).

La Fondazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato ed è iscritta al Registro regionale

centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.

La Fondazione, sulla base della Convenzione in essere con la Città di Torino (rinnovata da ultimo in data 29.03.2018 per la durata di 10 anni), concorre all'attività istituzionale propria dell'Amministrazione comunale quale strumento operativo nello specifico ambito della gestione dei servizi museali della Città, avendo ricevuto in affidamento la gestione della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, del Museo Civico di Arte Antica-Palazzo Madama, del Museo di Arte Orientale (MAO), dell'Archivio Fotografico e della Biblioteca d'Arte.

La Fondazione è impegnata a garantire la custodia, la conservazione, la registrazione, la documentazione e la valorizzazione dei beni culturali conferiti, costituiti da beni mobili e immobili. Detta forma di gestione dei musei, che restano comunque di proprietà della Città di Torino (che mantiene funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo), permette il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati, con una rappresentanza nei vari organi istituzionali. A tale proposito, i soggetti attualmente coinvolti nella gestione della Fondazione, denominati Fondatori Successivi, sono la Regione Piemonte, la Compagnia di S. Paolo, la Fondazione CRT.

La Fondazione detiene una partecipazione totalitaria nella società Artissima s.r.l. a cui è demandata la gestione e l'organizzazione di "*Artissima*" la principale Fiera d'Arte contemporanea in Italia.

La Fondazione, ai sensi dell'Articolo 2 dello Statuto rubricato "*Finalità*" persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali. Nell'ambito delle finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
- b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
- d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

L'attività si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 dello Statuto nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale, previsto dall'art. 14 dello Statuto, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sono organi della Fondazione:

- il Presidente: a cui spetta la legale rappresentanza della Fondazione, ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Sindaco, tra i suoi membri, compie gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie;
- il Consiglio direttivo: compreso il Presidente, è composto da un massimo di cinque membri e dura in carica cinque anni; i componenti sono così designati: uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente; uno dal Presidente della Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente; uno designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Torino e dal Presidente della Regione Piemonte; due designati dalle Fondazioni di origine bancaria, Soci Fondatori Successivi; tra le competenze: l'elezione e la revoca del Presidente, la modifica dello Statuto, la predisposizione e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale, l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale, del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta; l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento; la nomina e la revoca del Segretario generale, la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico;
- il Segretario generale: è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, ed è a capo della struttura operativa della Fondazione;
- il Comitato scientifico: è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico – artistico e museale della Fondazione; ne fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione; ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, e ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni;
- il Collegio dei Revisori: è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così designati: a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino; b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte; c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie; il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile, vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi dei Fondatori ed è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

La Fondazione può ricevere, incrementando così il proprio patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.

Ai sensi dell'art 1.3 dello Statuto sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore Città di Torino, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo.

A partire dall'anno 2022 la Fondazione ha avviato un percorso finalizzato alla rielaborazione del Piano strategico delle attività delle sue principali linee di business attive che possa dare contezza della complessiva pianificazione in termini strategici, operativi, organizzativi ed economico finanziari per gli anni successivi.

Il citato Piano strategico è stato strutturato, tra l'altro, sulla base di un modello di funzionamento che prevede la definizione di un nuovo schema di governance della Fondazione, orientato a principi di gestione manageriale, partendo dalla revisione dello Statuto sociale con una nuova e diversa

individuazione e focalizzazione delle prerogative degli organi sociali (tra cui l'innalzamento del numero dei componenti il Consiglio direttivo dagli attuali cinque a sette), la previsione di un'Assemblea dei Soci Fondatori nonché la nomina del Comitato scientifico, con l'obiettivo, tra l'altro, di garantire rappresentatività alla Città metropolitana, ancorchè il Sindaco della Città di Torino, nella sua veste anche di Sindaco della Città metropolitana di Torino, ai sensi della Legge n. 56/2014 e s.m.i., rivesta da subito un ruolo strategico nell'ambito del Consiglio direttivo della Fondazione.

Atteso che:

- con nota acclarata al ns. protocollo n. 108367/2023 il Presidente della Fondazione proponeva alla Città metropolitana di instaurare una collaborazione stabile con la Fondazione stessa, attraverso la partecipazione alla compagine in veste di Fondatore Successivo, ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto;
- con nota prot. n. 154324/2023 il Vicesindaco metropolitano manifestava l'intenzione dell'Ente di aderire alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore successivo, allo scopo di attivare sinergie per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico (ad esempio l'Abbazia di Novalesa, la via Francigena, ecc.) con importanti ricadute economiche e turistiche per i territori coinvolti;
- con nota prot. n. CVE/2024/0002519/FTM/P/2024 il Presidente della Fondazione ha comunicato l'accoglimento favorevole da parte della Città di Torino della richiesta di adesione di questa Amministrazione e la successiva approvazione formale da parte del Consiglio direttivo avvenuta in occasione della riunione del 4 giugno 2024, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Fondazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che l'art. 25, comma 1 dello Statuto della Città metropolitana di Torino dispone che: *“1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città Metropolitana, singolarmente o di intesa con i comuni dell'area o loro forme associative, può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società, o favorire l'integrazione di società esistenti, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.”*;

Preso atto del vigente Statuto della Fondazione Torino Musei costituito da n. 16 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), ai sensi del quale possono assumere la qualifica di Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio direttivo (art. 1.3 dello Statuto);

Dato atto che la Fondazione Torino Musei mette a disposizione delle istituzioni culturali del territorio le proprie competenze tecniche, scientifiche e le collezioni civiche per la realizzazione di progetti culturali di valorizzazione del territorio della Città Metropolitana di Torino;

Atteso che:

- la Città metropolitana di Torino riconosce il valore del patrimonio storico-artistico del territorio metropolitano e promuove lo sviluppo della conoscenza nella consapevolezza delle ricadute economiche e sociali che essa produce su tutti i settori della vita cittadina;
- è interesse della Città metropolitana di Torino, in considerazione delle finalità sopra espresse e del radicamento sul territorio, ricercare opportunità di sinergie e di sviluppo con la Fondazione, anche in ragione del patrimonio storico-artistico (Abbazia di Novalesa, via Francigena, ecc.) che potrebbe

essere adeguatamente valorizzato, attraverso specifiche progettualità, con importanti ricadute economiche e turistiche per i territori coinvolti;

Ritenuto altresì che la partecipazione della Città metropolitana alla Fondazione Torino Musei possa rappresentare un'opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio metropolitano in grado di generare una crescita economica, culturale e sociale, tenuto conto che le finalità perseguite dal predetto organismo appaiono coerenti con le linee di indirizzo politico – programmatico di questa Amministrazione, così come sancito dal richiamato articolo 1 dello Statuto metropolitano;

Ravvisato altresì il carattere strategico della partecipazione della Città metropolitana di Torino alla Fondazione di che trattasi, anche avuto riguardo agli ambiti di attività afferenti l'istruzione e il turismo, valorizzati nell'Ente con l'attribuzione di specifiche deleghe ai consiglieri metropolitani, operando nell'ambito delle specifiche finalità individuate nel precitato art. 2 dello Statuto della Fondazione;

Ritenuto pertanto che la Città metropolitana di Torino partecipi, in qualità di Fondatore successivo, alla Fondazione Torino Musei approvandone lo Statuto, allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di partecipare alla Fondazione Torino Musei con un importo complessivo di euro 750.000,00 a titolo di contributo che trova copertura finanziaria nell'approvando bilancio di previsione 2025-2027;

Visto lo schema di Convenzione all'uopo predisposto per disciplinare i rapporti tra la Fondazione Torino Musei e la Città metropolitana di Torino, composto di n. 14 articoli, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 38 del 28/11/2024;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 27/11/2024;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario De Leo, dirigente della Direzione Affari Istituzionali, il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di aderire, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, alla Fondazione Torino Musei con sede in Torino, via Magenta 31, in qualità di Fondatore successivo ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto della Fondazione medesima;
2. di approvare lo Statuto della Fondazione Torino Musei, composto di n. 16 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Fondazione Torino Musei e la Città metropolitana di Torino, composto di n. 14 articoli, allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando alla Dirigente della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori la sottoscrizione della predetta Convenzione autorizzando eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di partecipare alla Fondazione con un importo complessivo di euro 750.000,00 a titolo di contributo che trova copertura finanziaria nell'approvando bilancio di previsione 2025-2027;
5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Mario De Leo, dirigente della Direzione Affari Istituzionali, il quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
6. di rinviare a successivi provvedimenti dei Servizi competenti tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto con la presente deliberazione;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vicesindaco Metropolitan Suppo;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitan Lo Russo;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitan** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** FONDAZIONE TORINO MUSEI. ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

**ATTO N. DEL\_CONS 66**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli 16

(Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - De Zuanne - Gavazza - Ghio - Greco - Lo Russo - Mazza - Marta - Papurello - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Mario De Leo



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE  
Matteo Barbero

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

## STATUTO FONDAZIONE TORINO MUSEI

### **Articolo 1 - Costituzione, sede, Fondatori**

1.1 È costituita una fondazione denominata "Torino Musei", con sede in Torino, via Magenta, 31 presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea.

1.2 È Primo Fondatore il Comune di Torino.

1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l'art. 8.1, lett. a).

### **Articolo 2 - Finalità**

2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
- b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
- d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14.

2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

### **Articolo 3 - Patrimonio**

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.

3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.

3.3 Salvo quanto previsto agli artt. 16.1 e 16.2 il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

#### **Articolo 4 - Organi**

4.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

#### **Articolo 5 - Presidente**

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.

5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

5.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ai sensi dell'art. 6.2.

5.4 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall'art. 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

5.5 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13;
- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;

d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;

e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;

f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 6 - Consiglio direttivo**

6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di cinque membri.

6.2 I componenti saranno così designati:

- uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente;
- uno dal Presidente della Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente;
- uno designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Torino e dal presidente della Regione Piemonte;
- due designati dalle Fondazioni di origine bancaria, Soci Fondatori Successivi.

6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.7 Il Consigliere che cessa dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

## **Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio direttivo**

7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'art. 5.4.

## **Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo**

8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
- b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore espresso in conformità alle leggi vigenti;
- c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;
- e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
- g) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
- h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.

8.2 I documenti di cui all'art. 8.1, lett. b) e lett. c) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni.

Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

## **Articolo 9 - Segretario generale**

9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.

9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

9.3 Il Segretario generale, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
- b) predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché quello indicato all'art. 16.3, previo parere del Consiglio direttivo;
- c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta di cui all'art. 5.6, lett. f);
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
  - del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art.13;
  - del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
  - delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;
- g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.14;

- h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

### **Articolo 10 - Comitato scientifico**

10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico - artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.

10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione.

10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:
  - il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
  - il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 14;
- b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

10.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.

10.6 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

### **Articolo 11 - Collegio dei revisori**

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori") e da due supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:

- a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino;
- b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie.

11.3 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

11.4 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

11.5 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.

11.6 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.7 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

## **Articolo 12 – Esercizio e bilancio**

12.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

## **Articolo 13 – Documento programmatico annuale**

13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

## **Articolo 14 – Documento programmatico-finanziario pluriennale**

14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall'art. 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 12.3 e 13.

## **Articolo 15 – Scioglimento**

15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Torino.

15.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

## **Articolo 16 – Disposizioni finali**

16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del

Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.

16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente art. 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione.

16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi dell'art. 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.

16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

Visto per inserzione e deposito

Torino 23 ottobre 2013



**CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E LA FONDAZIONE TORINO MUSEI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA'**

**PREMESSO CHE:**

- L'art.1, comma 2) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" stabilisce le seguenti finalità istituzionali generali della Città metropolitana quale ente di area vasta: "cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.";
- In coerenza con tale disposizione legislativa, lo Statuto della Città metropolitana di Torino individua all'art. 1, co. 3 le seguenti finalità istituzionali, tenendo conto delle specificità territoriali:
  - cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
  - promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico;
  - gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana;
  - cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane europee;
  - promozione di aggregazioni comunali, nelle diverse modalità previste dalla legge;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 5 dello Statuto l'Ente ispira altresì la propria attività, tra l'altro, ai seguenti principi: salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio;
- Il Piano strategico metropolitano (PSM) 2024-2026 "Torino metro(poli)montana" prevede, nell'ambito dell'Asse 1 "Torino metropoli più produttiva e innovativa", la strategia 1.5 "Valorizzare il potenziale di promozione e fruizione culturale e turistica sostenibile del territorio" che individua la seguente azione: "Definire una politica integrata di promozione, offerta e fruizione culturale e turistica, che valorizzi le specificità territoriali, metta al centro l'accessibilità e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e sia fondata sulla partecipazione attiva delle comunità locali.";
- In data 27 luglio 2023, con una comunicazione indirizzata alla Città Metropolitana di Torino, la Fondazione Torino Musei, ente che gestisce importanti istituzioni culturali come Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica, il MAO Museo d'Arte Orientale e la GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, ha presentato una richiesta formale per valutare l'adesione dell'ente alla Fondazione stessa con la qualifica di Fondatore successivo, ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto vigente. Nella comunicazione sono stati illustrati gli obiettivi della Fondazione, le attività svolte e il contributo che l'eventuale adesione della Città Metropolitana potrebbe apportare al patrimonio culturale e al tessuto socio-economico del territorio;
- Con successiva comunicazione del 3 novembre 2023, la Città Metropolitana di Torino ha confermato la propria intenzione di aderire alla Fondazione Torino Musei, al fine di promuovere sinergie e sviluppi congiunti tra gli enti, con l'indicazione di un contributo complessivo di € 750.000. Tale decisione si fonda sulle opportunità di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio metropolitano, come l'Abbazia di Novalesa e la Via Francigena, che potrebbero beneficiare della rete e delle competenze della Fondazione. La Città Metropolitana individua nella Fondazione Torino Musei un volano per

il rafforzamento delle dinamiche economiche e turistiche, in linea con una naturale evoluzione del proprio coinvolgimento in Turismo Torino e Provincia;

- Con comunicazione del 16 novembre 2023 la Fondazione Torino Musei ha reso noto alla Città di Torino l'intenzione della Città Metropolitana di aderire alla Fondazione Torino Musei come Fondatore Successivo, con un contributo complessivo di € 750.000 per richiedere alla medesima di esprimere parere favorevole in quanto, ai sensi dell'art. 1.3 dello Statuto della Fondazione, la richiesta di adesione di nuovi Fondatori Successivi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Fondazione su proposta della Città di Torino, Primo Fondatore;
- Con comunicazione dello scorso 22 aprile 2024 la Città di Torino, in persona del Sindaco e in qualità di Primo Fondatore, sulla base delle prerogative ad essa riservate dallo Statuto, ha accolto la richiesta della Città Metropolitana di aderire alla compagine dei Fondatori della Fondazione, invitando la Fondazione stessa a mettere in atto gli opportuni procedimenti per formalizzare l'adesione della Città Metropolitana.
- Il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei, in data 4 giugno 2024, preso atto della comunicazione della Città di Torino, ha accolto e approvato formalmente l'adesione della Città Metropolitana alla Fondazione Torino Musei quale Fondatore Successivo ai sensi dell'art. 1.3 del vigente Statuto con un contributo complessivo di € 750.000;
- Per le ragioni sopra esposte la Città Metropolitana, con Delibera del Consiglio metropolitano n. ...., ha pertanto:
  - a) approvato l'adesione alla Fondazione Torino Musei in qualità di Fondatore Successivo ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Ente;
  - b) autorizzato a disciplinare il rapporto con la suddetta Fondazione tramite specifica Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino, codice fiscale ....., in persona della dirigente della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori, ..... (di seguito "la Città Metropolitana"), domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede in C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino

**E**

la Fondazione Torino Musei, codice fiscale 97629700010, in persona del Segretario Generale dott.ssa Elisabetta Rattalino, (di seguito "la Fondazione"), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione in Via Magenta, 31 – 10128 Torino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **ART. 2 – Finalità**

2.1 La Città Metropolitana, in ottemperanza alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. ...., a seguito dell'adesione alla Fondazione Torino Musei in qualità di Fondatore Successivo ai sensi dell'art. 1 dello Statuto dell'Ente di cui alle Premesse, condivide le linee progettuali della Fondazione e interviene a sostegno dell'attività istituzionale ordinaria dell'Ente con un contributo complessivo di € 750.000,00.

2.2 Le attività e il dettaglio delle iniziative oggetto della contribuzione sono riportate nel Bilancio Previsionale annuale e pluriennale redatto annualmente dalla Fondazione, agli atti dell'Ente.

### **Art. 3 – Impegni a carico della Fondazione**

3.1. La Fondazione, nell'ambito delle linee progettuali definite nel Bilancio Previsionale, si impegna a realizzare le iniziative previste.

La Fondazione Torino Musei mette a disposizione delle istituzioni culturali del territorio le proprie competenze tecniche, scientifiche e le collezioni civiche per la realizzazione di progetti culturali di valorizzazione del territorio della Città Metropolitana di Torino.

3.2. La Fondazione si impegna altresì a comunicare alla Città Metropolitana le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate.

3.3 La Fondazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. La Fondazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.

3.4. La Fondazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

3.5. La Fondazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.

3.6. La Fondazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Città Metropolitana.

3.7. La Fondazione si obbliga altresì a comunicare all'Ente, entro il termine di presentazione del Bilancio consuntivo, i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello dei servizi offerti, misurato attraverso idonei indicatori di prestazione preventivamente concordati, con particolare riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

a) una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli eventuali investimenti, ai costi e ai ricavi della gestione, ai servizi e attività svolti e ai relativi tempi di realizzazione.

### **Art. 4 – Impegni a carico della Città Metropolitana**

4.1. La Città Metropolitana di Torino si impegna ad erogare a favore della Fondazione un contributo complessivo di € 750.000,00 per il sostegno dell'attività istituzionale ordinaria.

4.2. L'assegnazione del contributo sarà definito con successivi provvedimenti della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- l'avvenuta presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno 2025 e 2026, del progetto dettagliato per l'anno corrispondente, corredato dal relativo Bilancio Preventivo annuale e pluriennale;
- la presentazione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione, di una relazione con il dettaglio delle attività svolte nell'anno precedente;
- l'avvenuta verifica, da parte della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori, del mantenimento della coerenza con le linee progettuali e del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- la verifica della disponibilità di risorse sul competente capitolo del bilancio della Città Metropolitana di Torino.

4.3 La Città Metropolitana di Torino, tramite la Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame di reports periodici, potendo inoltre effettuare controlli mirati al fine di analizzare specifici aspetti della gestione.

### **Art. 5 – Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo della Città Metropolitana**

5.1. Il contributo annuo viene liquidato in un'unica soluzione, con le seguenti modalità:

entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;
- b) prospetto riepilogativo dei costi effettivamente sostenuti in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo;
- c) dettagliata relazione conclusiva dei progetti realizzati e sui risultati raggiunti, corredata di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative svolte rispetto a quelle programmate.

5.2. La liquidazione è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

5.3. L'importo del contributo annuo assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese di gestione istituzionale ordinaria della Fondazione, oggetto della convenzione. Le eventuali modifiche del progetto finanziato, finalizzate a consentire il totale utilizzo del contributo, sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.2, della presente convenzione.

5.4. L'ente è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b) dell'art. 5.1. Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

#### **Art. 6 Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata fino al 30.06.2027.

#### **Art. 7 – Recesso, scioglimento e risoluzione**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto, previa comunicazione scritta mediante P.E.C, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate e sui contributi già stanziati.

#### **Art. 8 Modifiche alla Convenzione**

Ogni eventuale modifica al presente atto dovrà essere preceduto da un accordo tra le parti e risultare da atto scritto, validamente assunto da entrambi i sottoscrittori secondo le rispettive procedure interne.

#### **Art. 9 Evidenza dell'intervento pubblico**

La Fondazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Città Metropolitana in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del logo e della denominazione della Città Metropolitana stessa sul proprio sito istituzionale, sui canali di comunicazione digitali e cartacei e sul relativo materiale promozionale.

A tale fine la Città Metropolitana autorizza la Fondazione Torino Musei a utilizzare per l'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente comma le denominazioni e i loghi che contraddistinguono il proprio Ente. Fondazione si impegna a utilizzare le predette denominazioni e loghi in buona fede ed esclusivamente per le finalità concordate nella presente convenzione.

Analogamente la Città Metropolitana ha facoltà di evidenziare la propria adesione alla Fondazione Torino Musei e il sostegno alle attività istituzionali dell'Ente.

A tale fine la Fondazione Torino Musei autorizza la Città Metropolitana a utilizzare per l'adempimento delle obbligazioni di cui al precedente comma le denominazioni e i loghi che contraddistinguono il proprio Ente. Città Metropolitana si impegna a utilizzare le predette denominazioni e loghi in buona fede ed esclusivamente per le finalità concordate nella presente convenzione.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e dalla Legge n. 160/2019 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

#### **Art. 11 Legalità e Anticorruzione**

Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il “Decreto”); (ii) si impegnano ad improntare il proprio comportamento, in relazione all’esecuzione del Contratto, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiarano di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) sono consapevoli che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell’ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbligano a rispettare le disposizioni del Decreto.

La Città Metropolitana dichiara di aver preso visione sul sito [www.fondazionetorinomusei.it](http://www.fondazionetorinomusei.it), sezione trasparenza, e di accettare il contenuto del “Codice Etico”, del “Piano Triennale Anticorruzione” e del MOG adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

L’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni contenute nel Decreto e/o nel Codice Etico e/o nel Piano Anticorruzione comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà l'altra Parte a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

#### **Art. 12 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

#### **Art. 13 Spese contrattuali**

12.1. La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell’art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

12.2. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico della Fondazione.

#### **Art. 14 Foro competente**

Per eventuali controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Città Metropolitana .....

Per la Fondazione Torino Musei .....